

TI_GERICHTE 36.2002.119 vom 2. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.119

FR: TI_GERICHTE 36.2002.119 du 2 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.119 del 2 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 49

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Va ancora rammentato come, ai sensi dell'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": "a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." 2.3. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato

l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio; b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio; c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio; d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso. Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. È riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio. L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

2.4. In concreto, è incontestata la circostanza che le istanze di sussidio da parte dell'assicurato relative agli anni 1996-2000, compilate in data 10 maggio 2002 (cfr. doc. _), sono giunte all'Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia in data 16 maggio del 2002 (cfr. doc. _ e doc. _). A motivo del ritardo dell'inoltro della domanda _____ ha precisato che prima della fine del 2001 non sapeva che fosse possibile richiedere un sussidio cantonale per il pagamento della Cassa malati. _____ e la moglie, trasferitisi dalla Svizzera interna nel Canton Ticino nel 1995, sono casualmente venuti a conoscenza dell'esistenza di questa possibilità solo nel 2001 (cfr. doc. _).

L'assicurato ha poi rilevato che in precedenza egli non ha mai ricevuto gli appositi formulari per la richiesta di un sussidio. Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. In base alla lettera c) di questa norma gli assicurati che si

stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio; la lettera d) della medesima norma prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso. L'art. 67 Reg. LCAMal, alla lettera e) prevede che l'Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante. Nel caso di specie, _____, nato il _____ 1931 e la moglie, _____, nata il _____ 1934, si sono trasferiti nel Canton Ticino nel 1995. Le prime tassazioni riguardanti il ricorrente, vale a dire la tassazione intermedia con periodo di assoggettamento 1.12.1996-31.12.1996 e la notifica di tassazione ordinaria relativa al biennio fiscale 1997/1998, sono state emesse dall'Autorità fiscale cantonale in data 23 novembre 1998 (cfr. doc. _). Successivamente, in data 28 giugno 1999, è stata notificata la tassazione relativa al biennio fiscale 1999/2000. A partire dal momento in cui ha ricevuto le notifiche di tassazione dalle quali emerge che il reddito imponibile della famiglia _____ ammonta a fr. 16'000/17'000 annui, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la richiesta di sussidio relativa agli anni 1996-2000, in termini relativamente brevi, apparendo evidente che egli era in possesso dei requisiti necessari per potere beneficiare di tale sussidio. Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Ora, pur potendo comprendere che il trasferimento nel Cantone Ticino dalla Svizzera interna, per due persone anziane, possa comportare qualche difficoltà, un lasso di tempo di tre anni e mezzo, rispettivamente due anni e mezzo, per chiedere il sussidio retroattivo (dal 23 novembre 1998, rispettivamente 28 giugno 1999, fino al 10 maggio 2002) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda di sussidio. Tanto più se si pone mente al fatto che anche nella Svizzera interna esiste la possibilità di beneficiare di sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione contro le malattie, conformemente a quanto stabilito nella LAMal, legge federale del 18 marzo 1994, che all'art. 65 e art. 66 prevede la riduzione dei premi degli assicurati grazie ai sussidi federali e cantonali. Inutile al riguardo la motivazione fornita a più riprese da _____ per giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta di sussidio dell'assicurazione contro le malattie per gli anni dal 1996 al 2000, vale a dire la non conoscenza della possibilità di richiedere i sussidi cantonali citati, anche a causa dell'arrivo in Ticino da relativamente poco tempo e l'assoluta mancanza di informazioni al riguardo da parte delle Autorità competenti (cfr. doc. _ e doc. _). Infatti nessuno può trarre beneficio dall'ignoranza della legge. Il tema dei sussidi ai premi delle Casse malattie è stato oggetto di più interventi pubblici da parte dei preposti organi dello Stato ed ha fatto oggetto di numerosi interventi sui mass-media di modo che, anche per i ricorrenti, la circostanza dell'esistenza dei sussidi e delle necessità di chiederli per ottenerli non poteva passare inosservata. Va ancora aggiunto che l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal). Il ricorrente non può prevalersi della circostanza che non sarebbe

stato informato in merito. Infatti, come detto, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata). Il ricorrente, del resto, non ha sostenuto e quindi reso verosimile l'esistenza di ragioni gravi, quali ad esempio dei motivi medici tali da impedirgli di essere tempestivo nella sua richiesta, che possano giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta di sussidio relativa agli anni 1996-2000. La semplice negligenza, come visto, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (cfr. consid. 2.4.). In queste circostanze, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta all'ottenimento dei sussidi cantonali relativi agli anni 1996-2000 e confermare la decisione dell'IAS.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.